



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: LE NOVITÀ IVA CONTENUTE NEL D.L. N.16 CONVERTITO IN LEGGE

Con la conversione in legge del D.L. n.16 pubblicato lo scorso 2 marzo divengono definitive numerose previsioni che interessano professionisti e imprese con riferimento alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Di seguito andremo brevemente ad esaminare i contenuti di tali novità, inserite principalmente nell'art.2 del predetto decreto, rinviando l'analisi più approfondita delle singole tematiche in occasione della futura emanazione di provvedimenti attuativi o di documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Termine comunicazione dati contenuti nelle lettere di intento

Con la previsione contenuta nel comma 4 dell'art.2 del D.L. n.16/12 viene modificato il termine per la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali.

La scadenza per l'invio telematico, quindi, non è più fissata entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della lettera d'intento, bensì entro il più ampio termine della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le fatture emesse in regime di non imponibilità e riferite a forniture effettuate senza applicazione dell'Iva sulla base delle lettere d'intento ricevute. Solo in caso di effettuazione dell'operazione (emissione della fattura non imponibile) da parte di un contribuente mensile nello stesso mese di ricezione della dichiarazione di intento, il nuovo termine si presenta sostanzialmente identico al precedente. In tutti gli altri casi, la nuova regola assegna molto più tempo al contribuente per l'esecuzione dell'adempimento telematico ed inoltre evita che il contribuente debba trasmettere "preventivamente" la lettera di intento prima di effettuare l'operazione.

ESEMPIO

Lettera di intento inviata dal fornitore (esportatore abituale) e ricevuta dal committente (in liquidazione mensile) nel mese di gennaio 2012. Prestazione effettuata e fattura emessa dal committente nel mese di agosto 2012. Termine per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella lettera di intento: 17 settembre 2012 (il 16 è festivo).

Pertanto, se nessuna fattura viene emessa nei confronti del soggetto dal quale si è ricevuto la lettera d'intento, non vi sarà alcun obbligo di invio telematico della comunicazione.

Appalti: il committente risponde in solido anche per l'Iva non versata dall'appaltatore

Con la disposizione introdotta al comma 5-bis dell'art.2 del decreto in commento viene riscritta la previsione contenuta nel comma 28 dell'art.35 del D.L. n.223/06.

L'originaria versione del citato comma 28 prevedeva la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.

Nella nuova versione il citato comma 28 si arricchisce di una nuova previsione consistente in una nuova responsabilità per il committente, che potrà essere chiamato fino a due anni dalla cessazione del contratto a rispondere in solido con l'appaltatore (e con ciascuno degli eventuali subappaltatori) per il pagamento dell'Iva fatturata in relazione agli appalti di opere o servizi.

La nuova previsione lascia, in chiusura, la possibilità al committente di fuoriuscire da tale responsabilità dimostrando di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento (si tratta, a ben vedere, di una dimostrazione molto gravosa e per certi versi "diabolica" se si considera il fatto che l'Iva dovuta si determina in sede di liquidazione e quindi con il concorso di tutte le operazioni effettuate in un dato periodo).

Regime del margine per le cessioni dei contratti di *leasing*

Al comma 6-*bis* dell'art.2 del citato decreto viene inserita una nuova ipotesi di applicazione del "regime del margine", meccanismo tipico della cessione dei beni usati, e cioè la possibilità di assoggettare ad Iva non tutto il corrispettivo di cessione bensì la sola differenza tra questo ed il costo di acquisto (appunto, sul solo "margine").

Dal punto di vista tecnico, viene inserito un nuovo comma 10-*bis* all'art.36 del D.L. n.41/95 al fine di prevedere l'applicazione del regime del margine anche alle cessioni dei contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti cosiddetti "assimilati" ai privati (cioè i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia a sua volta assoggettato l'operazione al regime del margine).

Con la nuova disposizione si è voluto evitare l'ingiusta penalizzazione di coloro che, privandosi del bene acquisito per il tramite di un *leasing*, dovevano in vigenza della precedente normativa, assoggettare ad Iva il corrispettivo di cessione del contratto.

Limite di importo per la Comunicazione *Black List*

Con il comma 8 dell'art.2 viene stabilita una soglia di €500 riferibile alla singola prestazione di servizi entro la quale le operazioni rese a e ricevute da soggetti stabiliti in Paesi *Black List* non deve essere oggetto di Comunicazione ai sensi dell'art.1 del D.L. n.40/10, che detta disposizioni di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie nazionali e internazionali.

Soglie elevate per i contribuenti di minori dimensioni

Il comma 4-*quater* dell'art.3 del citato decreto n.16/12 apporta le opportune modifiche all'art.32 del DPR n.633/72 al fine di elevare le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione (tenuta del bollettario madre-figlia). I recenti limiti di €400.000 e €700.000 previsti, rispettivamente, per le prestazioni di servizi e per le altre attività diverse dalle prestazioni di servizi, vengono allineati a quelli previsti per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti con periodicità trimestrale.

Regime di contabilità semplificata: ricezione o competenza a scelta per i corrispettivi periodici

Più che mai opportuna la modifica apportata dal comma 8 dell'art.3 del citato decreto: viene ulteriormente modificato il terzo comma dell'art.66 del Tuir (recentemente modificato dall'art.7, co.2, lett. s), D.L. n.70 del 13 maggio 2011, *c.d. Decreto Sviluppo*) al fine di prevedere la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi di importo non superiore a €1.000 e relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo due diverse modalità:

- ➔ ordinario criterio di competenza
- ➔ data di registrazione ai fini Iva dei relativi documenti fiscali

La precedente disposizione modificata dal D.L. n.70/11 che ancorava la deduzione alla data di registrazione ai fini Iva, infatti, si presentava come un "obbligo" per i contribuenti e quindi estremamente vincolante. Ora i contribuenti potranno scegliere in relazione alla singola spesa quale regola applicare.

La novità trova applicazione già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Partite Iva inattive

Il comma 9 dell'art.8, con una modifica inserita nell'art.35 del DPR n.633/72, prevede l'invio automatizzato di una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ai titolari di partita Iva che, ancorché obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività. Tale avviso conterrà l'invito al pagamento delle sanzioni ridotte ad un terzo. In assenza di valide motivazioni da parte del contribuente l'Agenzia provvederà d'ufficio alla cessazione della partita Iva e all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non venga effettuato spontaneamente.

Nuovo limite alla compensazione dei crediti Iva

Dal 1° aprile 2012 è scattata l'ulteriore limitazione alla compensazione dei crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dalle denunce trimestrali (modello TR). A seguito delle modifiche introdotte dai commi da 18 a 20 dell'art.8 del D.L. n.16/12 viene previsto l'abbassamento da €10.000 a €5.000 della soglia oltre la quale la compensazione dei predetti crediti Iva è subordinata sia alla preventiva trasmissione telematica della dichiarazione annuale e/o delle denunce trimestrali sia all'obbligo di effettuare la compensazione passando obbligatoriamente per i canali ufficiali dell'Agenzia (quindi Entratel o Fisconline e non tramite *home banking*).

È prevista, infine, l'emanazione di un possibile decreto direttoriale al fine di modificare termini e modalità dell'adempimento (ad oggi non ancora emanato).

Non viene invece modificata la soglia entro la quale la compensazione dei crediti Iva derivanti da dichiarazione annuale può avvenire senza apposizione del visto di conformità, che rimane ancorata all'importo di €15.000.

Disciplina delle prestazioni di servizi nei depositi Iva

Il nuovo comma 21-*bis* dell'art.8 inserisce ulteriori modifiche alla disciplina dei depositi Iva prevista dall'art.50-*bis* del D.L. 331/93, intervenendo sulle previsioni contenute nell'art.16 comma 5-*bis* del D.L. n.185/08.



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Il predetto comma 5-bis prevede in relazione alle *“prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni”* che lo stesso vada interpretato nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva.

Con la modifica recentemente apportata, le condizioni previste dagli artt.1766 e seguenti del codice civile (dettate in tema di contratto di deposito) si considerano realizzate senza che sia necessario un tempo minimo di custodia, ritenendosi, in tal caso, assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.